

**APPUNTI APINDUSTRIA****■ ACCONTO IMPOSTA  
SOSTITUTIVA 11% SULLA  
RIVALUTAZIONE DEL TFR:  
ENTRO IL 16 DICEMBRE 2011**

Il D.Lgs. 18.2.2000 n. 47, relativamente al trattamento fiscale degli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.), ha previsto l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'11% sui redditi derivanti dalle ri-valutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto. Tale imposta sostitutiva deve essere versata in due quote, tramite mod. F24: la prima, a titolo di acconto, entro il 16 dicembre, in misura pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai Tfr erogati nel corso del predetto anno (metodo storico) o delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto (metodo presuntivo); la seconda, a saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo. I datori di lavoro del settore privato, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti (calcolati come media del 2006), sono obbligati dal 1° gennaio 2007, al versamento del TFR al «Fondo di Tesoreria Inps» per i lavoratori che richiedano espressamente di volerlo mantenere in azienda. Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria, deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore e assoggettato all'imposta sostitutiva dell'11%. L'applicazione e il versamento dell'imposta sostitutiva relativa sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro sia alla quota maturata presso il Fondo dovranno essere effettuati dal datore di lavoro, nei termini già stabiliti.

**■ LAVORI USURANTI**

Il Ministero del lavoro, con la nota 28 novembre 2011, ha fornito nuove disposizioni e indirizzi operativi in merito alla presentazione delle domande di pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti ed alle comunicazioni in materia. L'Inps con il successivo messaggio 30/11/2011 n. 22647, ha illustrato le modalità applicative previste dal Decreto ministeriale del 20 settembre 2011, con particolare riguardo al riconoscimento del beneficio pensionistico per coloro che abbiano perfezionato il requisito agevolato di accesso alla pensione di anzianità entro il 31/12/2011.

